



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

(0872/869135 - FAX 0872/869951 - VIA ROTABILE PROVINCIALE N. 11 CAP. 66030 EMAIL comunedicarpinetosinello@tin.it

Prot. N. 4214

Carpineto Sinello, li 16.09.2022

ORDINANZA n. 22/2022

OGGETTO: Potatura siepi ed alberature lungo le strade comunali e vicinali – Manutenzione del verde.

IL SINDACO

PREMESSO:

che ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi (zecche, blatte, ecc.);

che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI:

l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

ORDINA

- I) ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;
- II) a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:
- a) IL TAGLIO DI SIEPI, CANNE, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
 - occultano la segnaletica stradale;
 - creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- b) LA RIMOZIONE IMMEDIATA DI RAMAGLIE O ALBERI che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario.

AVVERTE

Che in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge .

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito Internet Istituzionale www.carpinetosinello.ch.it e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento: arch. Eliodoro Mucilli – Responsabile Area Tecnico/Manutentiva del Comune di carpineto Sinello – Tel. 0872869135 – Fax 0872869951 – e-mail comunedicarpinetosinello@tin.it

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Carpineto Sinello, li 16.09.2022



IL SINDACO
Antonio Colonna

